


# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto Contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

### **Circolare n. 32 / 2022**

Castelfranco Veneto, 2 Agosto 2022

Spett.li

**CLIENTI**

## **LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO AIUTI" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

Recentemente è stato convertito in legge il c.d. "Decreto Aiuti". In sede di conversione, oltre alla conferma delle seguenti agevolazioni:

- Aumento dei crediti d'imposta spettanti per il consumo di energia elettrica / gas naturale;
- Riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli autotrasportatori di cose in c/terzi per l'acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022;
- Aumento al 50% del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel periodo 1.1 -31.12.2022;
- Proroga fino al 31.12.2022 del 110% per le "villette" a condizione che i lavori siano eseguiti per almeno il 30% entro il 30.09.2022;
- Previsione di uno specifico fondo (€500 milioni) per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi;

Sono state introdotte / modificate, tra l'altro, le seguenti novità:

- Cedibilità dei crediti collegati alle detrazioni edilizie a favore dei correntisti della banca che operano nell'ambito dell'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- Incremento da 5 a 8 del numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso di periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Sulla G.U. 15.7.2022, n. 164 è stata pubblicata la Legge n. 91/2022 di conversione del DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti". In sede di conversione sono state:

- confermate le disposizioni contenute nel Decreto originari;
- introdotte alcune novità, di seguito esaminate.

## 1) ALIQUOTA IVA / ONERI GENERALI GAS TERZO TRIMESTRE 2022 - Art. 1-quater

In sede di conversione è stata disposta l'applicazione dell'aliquota IVA **ridotta del 5%** alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi industriali di cui all'art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 504/95, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati / effettivi di mesi di luglio, agosto, settembre 2022. Per le somministrazioni contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l'aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai predetti mesi.

## 2) INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA/GAS NATURALE-Art. 2

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale, sono state previste le seguenti agevolazioni:

- l'art. 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale imprese c.d. "**gasivore**", pari al 20% (misura così aumentata ad opera dell'art. 5 comma 2, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina") della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 4, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese "**non gasivore**" pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 3, comma 1, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese "**non energivore**" pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ora, è confermato l'innalzamento delle predette percentuali **rispettivamente dal 20% al 25%** (per il credito a favore delle imprese "gasivore" / "non gasivore") e **dal 12% al 15%** (per il credito a favore delle imprese "non energivore").

Soggetti beneficiari credito d'imposta	DL n. 17/2022	DL n. 21/2022	DL n. 50/2022
Imprese "gasivore" → spese acquisto gas naturale secondo trimestre 2022	15% (art. 5)	20% (art. 5)	25%
Imprese "non gasivore" → spese acquisto gas naturale Secondo trimestre 2022	- -	20% (art. 4)	25%
Imprese "non energivore" → spese componente energetica secondo trimestre 2022	- -	12% (art. 3)	15%

**Nb:** In sede di conversione è stata inserita la previsione che gli aiuti in esame sono **concessi nel NB rispetto della normativa UE in materia di aiuti "de minimis"**

In sede di conversione è inoltre stato previsto che per fruire dei crediti di imposta:

- Di cui al citato art. 3 (credito d'imposta a favore delle imprese "non energivore");
- Di cui al citato art. 4 (credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore");

nel caso in cui l'impresa beneficiaria del bonus nei primi 2 trimestri del 2022 **si avvalga dello stesso venditore** di energia elettrica / gas naturale dal quale si riforniva nel primo trimestre 2019, quest'ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del bonus spettante per il secondo trimestre 2022.

### **3) INDENNITÀ LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE - Art. 2-bis**

In sede di conversione è stata introdotta per il 2022 un'indennità una tantum pari a € 550 ai lavoratori dipendenti:

- Di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021 che preveda periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;
- Che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato, ovvero percettori di NASPI o di trattamento pensionistico.

L'indennità in esame:

- Può essere riconosciuta solo una volta per ciascun lavoratore;
- Non concorre alla formazione del reddito;
- È erogata dall'INPS nel limite di € 30 milioni.

### **4) CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI – Art. 3**

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con **veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:**

- Iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
- Munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell'apposito Elenco;
- In possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);

È confermato il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del **28% della spesa** (netto IVA) sostenuta nel **primo trimestre 2022 relativa all'acquisto di gasolio**. L'agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.

#### **Caratteristiche del credito d'imposta**

L'agevolazione in esame:

- È utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24;**

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- **non è soggetta ai limiti di:**
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- Non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- È riconosciuta nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

**Nb:** Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

### **Trasporto passeggeri con autobus**

In sede di conversione, al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri, è stato istituito uno specifico Fondo per il 2022 con una dotazione di € 1 milione a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus Euro V o Euro VI.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate al Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il MEF.

## **5) CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" PRIMO TRIMESTRE 2022**

### **- Art. 4**

In aggiunta a quanto sopra accennato, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento di un bonus, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 10% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022.**

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio dell'ultimo trimestre 2019.

### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Il bonus in esame spetta alle imprese "a forte consumo di gas naturale" c.d. "gasivore" che:

- **Operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- Hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

**Nb:** Per ottenere 1 gWh considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

### **Caratteristiche del credito d'imposta**

L'agevolazione in esame:

- È utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24**;
- **non è soggetta ai limiti** di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **Non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- Non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

**Nb:** il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Il credito d'imposta in esame è **cedibile**, solo per intero, **ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Analogamente a quanto previsto nell'ambito dei bonus edilizi sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

**Nb:** Le imprese beneficiarie devono **richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti** che danno diritto ai crediti relativi alla d'imposta oggetto di cessione, ad un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile CAF imprese, ecc).

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2022.

Le modalità operative della cessione del credito sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.6.2022.

### **6) DETRAZIONE 110% SU "VILLETTE" FINO AL 31.12.2022 - Art. 14, comma 1, lett. a)**

È confermata la modifica del comma 8-bis dell'art. 119, DL n. 34/2020, ai sensi del quale è possibile fruire della detrazione del 110% per gli interventi effettuati **su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. b), ossia sulla singola unità immobiliare "indipendente"** non facente parte di un condominio / edificio composto da più unità, **anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**, potendo considerare anche i lavori non agevolati con tale detrazione.

**NB:** Pertanto, per i lavori effettuati sulle c.d. "villette", ossia sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno, la **verifica relativa all'esecuzione di almeno il 30% dei lavori per poter fruire della detrazione del 110% fino al 31.12.2022 va effettuata con riferimento alla situazione risultante al 30.9.2022** (anziché al 30.6.2022).

È altresì confermato che ai fini del computo del 30% dell'intervento complessivo "possono essere compresi anche i lavori non agevolati" con la detrazione del 110%.

## **7) CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE - Art. 14, comma 1, lett. b) e 1-bis**

In sede di conversione è stato **nuovamente modificato** l'art. 121, DL n. 34/2020 nella parte relativa all'individuazione dei soggetti ai quali è possibile cedere il credito derivante dalle detrazioni edilizie di cui al comma 2 dello stesso art. 121.

In particolare, ferma restando la prima cessione "libera" ad un qualsiasi soggetto terzo e le successive due cessioni nell'ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo, con riferimento all'ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche ad un "correntista qualificato" è ora disposto che **banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito** acquisito "a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca, ovvero con la banca capogruppo, senza la facoltà di ulteriore cessione".

Conseguentemente:

- **È confermato** che:
  - è consentito non solo alle banche ma anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere il credito al di fuori del circuito bancario / assicurativo;
  - tale cessione da parte della banca / società appartenente al gruppo bancario a soggetti privati (non appartenenti al sistema bancario) può essere effettuata a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere (non è richiesto che il credito sia stato oggetto delle tre cessioni già ammesse);
- **È modificata l'individuazione dei possibili destinatari del credito** ceduto dalla banca / società appartenente al gruppo bancario. La disposizione in esame, infatti:
  - **non richiede più** che il cessionario del credito sia un "cliente professionale privato" di cui all'art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/98 ("cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume" per il quale ricorrono una serie di specifici parametri);
  - dispone che **il cessionario deve essere un soggetto diverso dal consumatore / utente "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"** correntista della banca / banca capogruppo.

### **Decorrenza**

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 14 in esame dispone che le novità sopra illustrate trovano **applicazione anche con riferimento alle cessioni / sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022** (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 50/2022), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020.

## **8) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Art. 14, comma 1-ter**

In sede di conversione, è stato modificato l'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001 che individua gli interventi rientranti nella "ristrutturazione edilizia".



# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Con particolare riferimento agli interventi che prevedono la **demolizione e ricostruzione di un edificio la citata lett. d)** dispone che:

- **Per la generalità degli immobili** si ricade nella "ristrutturazione edilizia" nei casi di demolizione dell'edificio esistente e ricostruzione **anche con "diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche"**, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana";
- **Per gli immobili sottoposti a tutela** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 nonché per quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al DM n. 1444/68 / zone assimilate, nei centri storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia **soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.**

Sono **esclusi da tali parametri più stringenti gli edifici situati in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004** (territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal RD n. 1775/33 e relative sponde o piedi degli argini, montagne per la parte eccedente 1.600 m per la catena alpina e 1.200 m per la catena appenninica e per le isole, ghiacciai e circhi glaciali, ecc.).

**Nb:** Con il comma 1-ter in esame è ora disposto che **rientrano in tale esclusione** (e pertanto la ricostruzione può essere effettuata anche con cambio di sagoma / prospetti / sedime / volumetria) **anche gli immobili tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 42/2004** ossia:

- I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- Le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo delle bellezze di notevole interesse pubblico di cui al medesimo art. 136.

Implementando l'art. 10, comma 1, lett. c), DPR n. 380/2001 è altresì previsto che gli interventi di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dei predetti immobili che comportino modifiche a sagoma / sedime / prospetti / caratteristiche planivolumetriche e tipologiche / volumetria "costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire".

## 9) RATEAZIONE RUOLI - Art. 15-bis

In sede di conversione, è stato integrato / modificato il comma 1 dell'art. 19, DPR n. 602/73 prevedendo:

- La possibilità per il contribuente di ottenere la rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, qualora lo stesso dichiari la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è ora **riconosciuta per ciascuna richiesta;**

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- L'incremento **da € 60.000 a € 120.000** dell'importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

**Nb:** Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle **richieste di rateazione presentate dal 16.7.2022**.

Inoltre, con la modifica del comma 3 del citato art. 19:

- È **elevato da 5 a 8 il numero di rate**, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso di periodo di rateazione **determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa**;
- È soppressa la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione qualora, all'atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute. Di conseguenza, il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive comporta ora che "il carico **non può essere nuovamente rateizzato**".

È inoltre introdotto il nuovo comma 3-ter, in base al quale, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, resta possibile ottenere la dilazione di pagamento con riferimento a carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza.

**Nb:** Qualora si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione relativamente a richieste presentate entro il 16.7.2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute a tale data. In tal caso al nuovo piano di rateazione sono applicabili le novità sopra esaminate.

### 10) FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA - Art. 18

È confermato il riconoscimento **per il 2022** di un fondo finalizzato a far fronte, **mediante erogazione di contributi a fondo perduto**, alle ripercussioni derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Il predetto fondo è destinato alle **piccole / medie imprese**, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE aventi i seguenti requisiti:

- Realizzo negli ultimi 2 anni di operazioni di vendita di beni / servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato totale;
- Sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
- Calo di fatturato, nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022, di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

Le risorse stanziare (€ 130 milioni) sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così individuata:

- 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a € 5 milioni;



- 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni.

**Nb:** Per le imprese costituite dall'1.1.2020 i ricavi di riferimento sono quelli relativi al 2021.

I predetti contributi non possono superare l'importo di € 400.000 per singolo beneficiario e sono attribuiti nel rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Comunicazione UE 2022/C131 I/01.

Le modalità attuative delle predette disposizioni sono demandate al MISE.

## **11) COMPENSAZIONE CREDITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 20-ter**

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 28-quater, DPR n. 602/73 è stata prevista l'inclusione dei crediti derivanti da **prestazioni professionali**, erogate alla Pubblica Amministrazione, tra quelli **compensabili con le somme iscritte in ruoli**. Tale disposizione è applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all'Agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31.12 del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

È inoltre abrogata la disposizione di cui al comma 7-bis dell'art. 12, DL n. 145/2013 che rimandava a un Decreto MEF / MISE, l'individuazione delle modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per le attività di somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

## **12) CREDITO D'IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0 - Art. 21**

È confermato **l'innalzamento dal 20% al 50%** della misura del credito d'imposta riconosciuto ex art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli **investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B**, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) **effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati accanti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

## **13) CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 - Art. 22**

Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, comma 211, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- È confermato **l'innalzamento dal 50% al 70%** delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000;
- È confermato **l'innalzamento dal 40% al 50%** delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di € 250.000;

A condizione che:

- Le attività formative siano **erogate dai soggetti specificatamente individuati** dal MISE con Decreto 1.7.2022;

- **I risultati relativi all'acquisizione / consolidamento delle competenze siano certificati** secondo le modalità individuate dal citato Decreto.

Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% delle spese.

#### **14) CREDITO D'IMPOSTA SALE CINEMATOGRAFICHE - Art. 23, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater**

Per il 2022 e 2023 in sede di conversione è stato previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 18, Legge n. 220/2016 riconosciuto a favore degli esercenti sale cinematografiche spetta nella misura massima del:

- ✓ **40% dei costi di funzionamento delle sale stesse, se esercitate da grandi imprese;**
- ✓ **60% dei predetti costi se esercitate da piccole / medie imprese.**

È stato inoltre disposto che:

- per il 2022 e 2023 il credito d'imposta di cui all'art. 17, Legge n. 220/2016 riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico spetta alle piccole / medie imprese in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale;
- Al fine di sostenere le sale cinematografiche per il 2022 è autorizzata la spesa di € 10 milioni per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte ad incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive.

#### **15) INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 - Artt. 31 e 32**

È confermato il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a € 200, a favore:

- Dei **lavoratori dipendenti**, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, di cui all'art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021;
- Dei **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione / assegno sociale, di pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
- Dei **lavoratori domestici** che hanno in essere uno / più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
- Dei soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dagli artt. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego -

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

NASpI) e 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DISCOLL), D.Lgs. n. 22/2015;

- Dei titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
- Dei lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all'art. 10, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali / dello spettacolo ecc.);
- Dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- Dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
- Dei lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolati di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222, C.c.;
- Degli **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98 con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022 alla Gestione separata;
- Dei percettori del reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019.

### **16) FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI - Art. 33**

È confermata l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di:

- Lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS;
- Professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs.

n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

Che non hanno fruito delle indennità previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.

### **17) BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO - Art. 35**

Per il 2022, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in merito ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

confermata l'istituzione di un fondo con una dotazione di € 79 milioni finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. L'agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento): O a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. del Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;

- Per un ammontare pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a € 60; O a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

Il buono recante il **nominativo del beneficiario**:

- È utilizzabile per l'acquisto di **un solo abbonamento**;
- **Non è cedibile**;
- **Non costituisce reddito imponibile del beneficiario**;
- **Non rileva ai fini ISEE**.

**NB:** Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica detrazione del 19% prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

### **18) TRATTAMENTO IVA TRASPORTO PERSONE CON FINALITÀ TURISTICO / RICREATIVE Art. 36-bis**

In sede di conversione, con una norma di interpretazione autentica, è stato previsto che:

- L'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 14, DPR n. 633/72 per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
- L'aliquota IVA ridotta del 5% di cui alla Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter, DPR n. 633/72 per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
- L'aliquota IVA ridotta del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, n. 127-novies, DPR n. 633/72 per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui al citato n. 1-ter e quelle esenti a norma del citato n. 14;

Sono applicabili anche alle predette prestazioni **effettuate per finalità turistico-ricreative**, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, a condizione che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori di cui all'art. 12, DPR n. 633/72.

**NB:** Quanto sopra non è applicabile alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

**19) SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - Art. 39, comma 1-bis**

In sede di conversione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata **differita dal 31.7 al 30.11.2022** la sospensione dei versamenti di cui all'art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

In particolare la sospensione interessa i seguenti versamenti:

- Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.11.2022;
- Contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al

30.11.2022;

IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;

- Imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.11.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in **un'unica soluzione entro il 16.12.2022**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**